SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 1304 e 1349-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (n. 1304)

d'iniziativa dei senatori MANENTE COMUNALE, FERRALASCO e GAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1978

Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (n. 1349)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 marzo 1958, n. 179, venne istituita la Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti che stabiliva l'assegno di pensione, poi modificato in base al contributo individuale annuo che ciascun iscritto è tenuto a versare.

Di recente è stato presentato il disegno di legge di riordino della Cassa di previdenza che è all'esame della XI Commissione del Senato (N. 371 - Senato).

La presentazione alla Camera di un disegno di legge relativo alla istituzione della Cassa unica di previdenza per gli ordini professionali ha fatto sospendere l'esame di quello relativo alla Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

Il lungo *iter* prevedibile per il disegno di legge di unificazione mette in rilievo la necessità di consentire la revisione dell'assegno di pensione per gli ingegneri ed architetti che attualmente lo percepiscono nella misura di lire 100.000 mensili.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare ad una carenza ormai insopportabile soprattutto per quei professionisti che hanno come unico cespite di entrata l'assegno di pensione.

Infatti viene proposto di aumentare il contributo individuale di iscrizione alla Cassa per gli ingegneri ed architetti nella misura massima di lire 600.000 annue, ridotta del 50 per cento per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e comunque non oltre il trentesimo anno di età nonchè per i pensionati. Ciò consente di portare l'assegno di pensione a lire 2.600.000 annue per coloro i quali maturano il diritto posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e a lire 2.340.000 per coloro i quali sono stati già ammessi a godere della pensione di vecchiaia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con il presente disegno di legge che riguarda esclusivamente la misura dell'assegno pensionabile non si incide nella parte normativa della Cassa di previdenza ingegneri ed architetti in quanto questa viene demandata o all'approvazione del disegno di legge di unificazione delle Casse di previdenza o all'approvazione del disegno di legge in corso di esame da parte della XI Commissione.

Si anticipa, però, il criterio contributivo che è quello del riferimento al reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF.

Nel corso dell'esame dell'articolato il Governo ha ritenuto opportuno chiarire che per quanto riguarda la riduzione del 50 per cento per i pensionati, essa si applica soltanto a coloro che godono di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti e che tale contributo non potrà comunque essere inferiore a lire 300.000 annue.

Il Governo ha altresì proposto un emendamento per il quale la suddetta Cassa di previdenza viene comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura di lire 600.000 annue salvo successivo conguaglio in base alle risultanze degli accertamenti degli uffici finanziari sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

La Commissione all'unanimità si è pronunciata favorevolmente alle proposte di modifica avanzate dal Governo, approvandone i relativi emendamenti.

Si confida che l'Assemblea approvi sollecitamente il disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione e si pronunci pertanto favorevolmente sulla proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1349 di iniziativa governativa.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 1304 e 1349

11 ottobre 1978

La Commissione, esaminati i disegni di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* dei provvedimenti, rilevando peraltro l'opportunità di armonizzare la materia disciplinata con le norme di carattere previdenziale relative agli altri ordini professionali.

RUFFINO

DISEGNO DI LEGGE n. 1304

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MANENTE COMUNALE, FERRALASCO E GAROLI

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958 n. 179, è modificato come segue:

" Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 600.000 annue.

Il contributo di cui al comma precedente è ridotto del 50 per cento per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e comunque non oltre il 30° anno di età, nonchè per i pensionati.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1979 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 1.

Identico:

« *Identico*:

" *Identico.*

Il contributo di cui al comma precedente è ridotto del 50 per cento per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e comunque non oltre il 30° anno di età, nonchè per i pensionati di vecchiaia a carico della Cassa.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà essere comunque inferiore a lire 300.000 annue.

Identico.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1979 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La Cassa è comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura di lire 600.000 annue salvo successivo conguaglio in base alle risultanze degli accertamenti degli uffici finanziari sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti neolaureati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi " ».

Art. 2.

La pensione base di vecchiaia maturata posteriormente all'entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.600.000 annue e successivamente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 3.

La misura della pensione base di vecchiaia già liquidata alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.340.000 annue e successivamente potrà essere aumen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico " ».

Art. 2.

La pensione minima di vecchiaia maturata posteriormente all'entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.600.000 annue e successivamente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

tata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 4.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi degli articoli 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite, ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I predetti trattamenti sono aumentati a partire dal 1° giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 30 per cento del loro ammontare.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge; agli stessi sarà applicabile l'aumento di cui al precedente comma.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, il regolamento della Cassa sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1349

PRESENTATO DAL GOVERNO

Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti

Articolo unico.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 144.000 annue.

La misura del contributo individuale predetto può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati della Cassa, in relazione al fabbisogno della Cassa ed alle risultanze di gestione.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».